



COMUNE DI
Cavallino - Treporti

(Provincia di Venezia)

Il Segretario generale

DIRETTIVA n. 1 /2019

Oggetto: Attuazione del protocollo di legalità di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 141 del 01/10/2019.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 01/10/2019, il Comune ha rinnovato l'adesione al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come aggiornato e sottoscritto da ultimo in data 17/09/2019 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto.

Il Protocollo di legalità, il cui oggetto primario è il potenziamento dei controlli antimafia, si applica a tutti gli appalti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Le SS.VV. sono tenute ad adeguare i relativi capitolati, atti, bandi di gara e contratti con l'inserimento delle clausole e condizioni previste nel suddetto protocollo allo scopo di incrementare la trasparenza, la legalità e la sicurezza degli appalti rispetto ai rischi di infiltrazioni mafiose ed interferenze illecite.

Per agevolare l'adempimento, si riportano negli allegati A (autodichiarazioni), B (bandi di gara), C (capitolati) e D (contratti) – che vengono messi a disposizione anche in formato editabile - alcune formule che avrete cura di adattare, se necessario, alle caratteristiche del singolo affidamento e alla mutevole disciplina generale prevista dalla legge e dalle disposizioni comunitarie in materia di contratti pubblici. Sono state aggiunte, con l'occasione, anche alcune formule circa gli obblighi di condotta per i dipendenti e collaboratori delle ditte appaltatrici, il divieto di pantouflage e il whistleblowing, la tracciabilità dei flussi finanziari.

Si raccomanda alle SS.VV. di curare e sovrintendere all'adempimento da parte degli uffici preposti alle procedure di affidamento lavori/servizi/forniture, di tutte le attività previste nel protocollo di legalità tra cui:

- acquisizione della documentazioni che attestino la regolarità contributiva delle imprese esecutrici degli appalti attraverso il DURC, nonché, nella fase dell'esecuzione, della documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto;
- invio tempestivo alla Prefettura, per le opportune verifiche, della documentazione di cui al punto a);
- verifica che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- comunicazione tempestiva alla Prefettura di Venezia, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, della pubblicazione del bando di gara per gli affidamenti di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Altro punto molto importante del Protocollo è la comunicazione tempestiva alla Prefettura competente, tramite la B.D.N.A., ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011, dei dati di cui all'Allegato 1, lettera B), del protocollo di legalità (fatta salva la consultazione delle cd. white lists), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, nelle seguenti ipotesi:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5548.000;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000;
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell'Allegato 1, lettera A) del protocollo di legalità (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.

N.B: per tutti gli altri contratti di importo superiore ad Euro 150.000 rimane fermo l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 salvo le esenzioni di cui all'art. 83, comma 3, del predetto decreto; l'iscrizione dell'impresa nella cd. "white list" presso la Prefettura tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia; l'autorizzazione ai sub-contratti può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie.

Per la procedura da seguire per l'acquisizione dell'informazione antimafia, si rimanda al Protocollo di legalità. Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, il contratto può essere stipulato in assenza dell'informativa, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo nel caso vengano rilasciate, successivamente alla stipula, informazioni interdittive.

Si invitano le SS.VV. a sensibilizzare il personale interessato alle nuove previsioni del Protocollo di legalità e ad un'attenta lettura di quanto nello stesso riportato.

Distinti saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione**

Dott.ssa Ilaria PIATTELLI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*